



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 135

del 21/07/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI EMPOLI E DEI COMPONENTI IL GRUPPO DA RICOMPREDERE NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020

L'anno 2021 il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 16:00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore		X
TERRENI GIULIA	Assessore	X	
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO che l'art. 147 quater, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATA la disciplina del bilancio consolidato degli enti locali contenuta nel D.Lgs. 118/2011, articoli da 11 bis a 11 quinquies, e relativo allegato 4/4, *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del D.Lgs. 118/2011:

- art. 11 bis, avente ad oggetto la disciplina del bilancio consolidato, ove è previsto che: *1. gli enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al medesimo decreto; 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II;*
- artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies, recanti le definizioni di enti strumentali controllati e partecipati, società controllate e società partecipate;

RICORDATO che l'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*, prevede, tra l'altro che:

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica:

- è obbligatorio per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del D. lgs 118/2011;
- è predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del citato D. lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal presente principio;
- è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

Il termine *"gruppo amministrazione pubblica"* comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definiti dal D. lgs. 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di *"diritto"*, di *"fatto"* e *"contrattuale"*, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**;

Costituiscono componenti del *"gruppo amministrazione pubblica"*:

- 1. gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto



consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono *privi di personalità giuridica*;

2. **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, *dotati di personalità giuridica* e autonomia contabile;

2.1) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
- c) in fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2) **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo prevedono l'approvazione da parte della Giunta Comunale di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, evidenziando gli enti, le aziende e le società che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese. Il gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Gli enti, le aziende e le società compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- **IRRILEVANZA:** quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo e cioè quando i bilanci presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:

Ø totale dell'attivo;

Ø patrimonio netto;

Ø totale dei ricavi caratteristici – per l'ente locale totale A) componenti positivi della gestione;

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in



COMUNE DI EMPOLI

Città Metropolitana di Firenze

quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

A decorrere dall'esercizio 2018, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

· IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE AL CONSOLIDAMENTO in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

L'elenco di cui al punto 2 è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni necessarie e, in particolare, il dettaglio delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

RITENUTO, pertanto, procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento con riferimento all'esercizio 2020, sulla base dei criteri stabiliti dal citato principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che i parametri relativi alle soglie di irrilevanza ai fini del consolidamento, risultanti dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale del Comune di Empoli nell'ambito del rendiconto della gestione 2020, approvato con delibera di CC n. 46 del 10/05/2021, sono i seguenti:

COMUNE DI EMPOLI	DATI DI RENDICONTO 2020	Quota 3%
Totale dell'attivo	€ 229.244.963,70	€ 6.877.348,91
Patrimonio netto	€ 180.674.360,34	€ 5.420.230,81



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Totale ricavi caratteristici	€ 40.164.794,76	€ 1.204.943,84
------------------------------	-----------------	----------------

PRESO ATTO della ricognizione effettuata sugli enti e società partecipate dal Comune di Empoli, ai sensi della normativa sopra richiamata in tema di bilancio consolidato, sulla base dei dati risultanti dai bilanci d'esercizio 2020 degli enti e società, secondo quanto rappresentato nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, pertanto, che per l'anno 2020 gli elenchi degli enti, società ed aziende costituenti il *gruppo amministrazione pubblica* e degli enti da *ricomprendere nel bilancio consolidato* sono così costituiti:

ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2020	
Denominazione	Tipologia
Società Consortile Energia Toscana a responsabilità limitata	Società partecipata
Aquatempa società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata	Società partecipata
Farmacie Comunali Empoli Srl	Società controllata
Publiservizi spa	Società partecipata
Publicasa spa	Società partecipata
Fondazione dopo di noi ONLUS	Ente strumentale partecipato

ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020	
Denominazione	Tipologia
Società Consortile Energia Toscana a responsabilità limitata	Società partecipata
Aquatempa società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata	Società partecipata
Farmacie Comunali Empoli Srl	Società controllata
Publiservizi spa	Società partecipata
Publicasa spa	Società partecipata



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

RITENUTO approvare i sopra detti elenchi degli enti, società ed aziende costituenti in via definitiva il *gruppo amministrazione pubblica* e l'elenco degli enti da *ricomprendere nel bilancio consolidato 2020*;

DATO ATTO, altresì, che i suddetti elenchi sono approvati anche con riferimento all'esercizio 2021 e al bilancio consolidato 2021, salvo ricognizione da effettuarsi in via definitiva una volta disponibili i bilanci d'esercizio degli enti e società per l'anno 2021;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dalla Dirigente del Settore Servizi finanziari e sistemi informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il *gruppo amministrazione pubblica 2020* del Comune di Empoli come di seguito:

ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2020	
Denominazione	Tipologia
Società Consortile Energia Toscana a responsabilità limitata	Società partecipata
Aquatempa società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata	Società partecipata
Farmacie Comunali Empoli Srl	Società controllata
Publiservizi spa	Società partecipata
Publicasa spa	Società partecipata
Fondazione dopo di noi ONLUS	Ente strumentale partecipato

2. di approvare l'elenco degli enti, aziende e società componenti il gruppo da ricomprendere nel bilancio consolidato 2020 come di seguito:

ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020	
Denominazione	Tipologia
Società Consortile Energia Toscana a responsabilità limitata	Società partecipata



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Aquatempa società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata	Società partecipata
Farmacie Comunali Empoli Srl	Società controllata
Publiservizi spa	Società partecipata
Publicasa spa	Società partecipata

3.di demandare alla Dirigente del Settore Servizi finanziari e sistemi informatici ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato;

4.di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale in adempimento del D.Lgs. 33/2013;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Quindi la Giunta Comunale

In relazione ai termini per l'approvazione del bilancio consolidato, ai fini dei necessari adempimenti conseguenti il presente deliberato, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====